

STATUTO
ASSOCIAZIONE "Amici di Carla"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata " Amici di Carla " in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione " Amici di Carla " è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell' assistenza sociale e socio-sanitaria. Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore di Agyekum Carla, nata a Brescia il 05/06/2007, colpita quando aveva 20 giorni, da una grave forma necrotizzante all'intestino che gli è stato asportato in gran parte in due operazioni chirurgiche, al fine di salvarla. Da allora viene alimentata per via parenterale (con un catetere in una vena), necessita di continua ricerca e contatti con centri super specializzati sia in Italia che all'Estero e assistenza socio-sanitaria per poter condurre un'esistenza il più possibile normale e simile a quella di una bambina della sua età.

Al fine di permettere alla mamma Annamaria che non è in grado di sostenere gli alti costi necessari affinché Carla col tempo possa condurre una vita normale, i sottoscrittori hanno deciso una raccolta di denaro organizzando l' Organizzazione di Volontariato per la raccolta di fondi e la gestione dei medesimi. L'Associazione si prefigge altresì lo scopo di prestare la propria opera di solidarietà sociale e socio-assistenziale a favore di tutti i bambini che si trovano nelle stesse condizioni con la sindrome dell'intestino corto, anche attraverso la promozione della ricerca medico-scientifica.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- Organizzare sottoscrizioni, manifestazioni, eventi, anche di carattere divulgativo;
- Raccolta fondi sia direttamente che attraverso altri enti privati o pubblici con qualsiasi strumento e mezzo;
- aprire conti correnti sia postali che bancari sui quali fare effettuare i versamenti, anche on-line;
- erogare le somme raccolte a favore dei beneficiari;
- Sostenere le famiglie dei bambini colpiti dalla sindrome dell'intestino corto;
- Istituire borse di studio per medici che desiderano specializzarsi nella cura;



ALLEGATO ALL'ATTO REG. TO
IL 5 FEB. 2010 AL N. 536
SERIE 3

COLLAZIONE
(Reg. Tribunale di Brescia)
per delega
(Dot. Antonino Luciani)

Pioventini Pier Augusto
Pioventini Galvella
Mocetti Andrea Moro
Mocetti Marisa
Pioventini Lucrezia
Gentile Anna Maria

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II - ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ARTICOLO 5. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Procedimenti Per Augusto Moretti: Andrea Mario
Piozzini Gabriele Moretti Marina Paoletti Lucciana

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 7. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 10. *Oggetto delle deliberazioni assembleari*

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Grandi Aug. Maria
Maretti: Andrea Moro
Piacentini: Beniamino
Piacentini: Pier Paolo
Maretti: Marina
Piacentini: Gabriele

Geordi Jung Maier.

Moetti: Andrea Mozzi

For David

Friend

Sumner

Facultati

Moretti Marisa

Pioatini Gollville

ARTICOLO 14. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 15. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 17. *Patrimonio*

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



Gensich Suesmora

Mozzetta Andrea Morio

Piacentini For. Daniele

Piacentini Gabriele

f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 18. *Bilancio*

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19. *Avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Piscentini Pierdipolo Moretti Andrea Moro Grassi Anna Maria
Piscentini Gabriele Moretti Morisa Piscentini Duemario

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20. *Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ARTICOLO 21. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 22. *Legge applicabile*

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.

Piacentini Pierluigi
Piacentini Gabriele
Moretti Alessandra
Moretti Marina
Piacentini Alessandra